



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento – sanzione concordata tra incolpato e Procura federale – Procura generale dello sport – non condivisione - determinazione della sanzione – sanzione individuata in sede di patteggiamento – non vincola la Procura federale

## **Descrizione**

Non è contraddittorio il comportamento della Procura federale che dapprima presta il consenso alla proposta di accordo ex art. 126 CGS, riservandosi di addivenire all'accordo all'esito della comunicazione alla Procura Generale dello Sport e poi, a seguito della non condivisione della Procura Generale dello Sport che rileva la incongruità delle sanzioni, modifica l'entità delle sanzioni richieste. Si è in presenza, difatti, di una proposta di accordo, sorto d'impulso della parte interessata ma non perfezionato, il cui contenuto non vincola la Procura a rimanere fedele alle valutazioni espresse circa la congruità delle sanzioni indicate nella proposta, ma richiede una nuova valutazione in conformità alle osservazioni espresse dall'Organo competente, che non può ovviamente consistere nell'applicazione della medesima sanzione già ritenuta incongrua quanto alla misura base. Né si può equiparare la proposta di patteggiamento ad un parametro di partenza per definire la misura della sanzione, traendone indebitamente argomento ai fini di contestarne la misura stessa.

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 120/CFA/2023-2024/G

## **Presidente**

Giordano

## **Relatore**

Trentini

## **Riferimenti normativi**

art. 126 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. III - DECISIONE N. 0120 CFA del 17 maggio 2024 (PFI/Sig. Walter Rossi - Sig. Andrea Colucci - A.S.D. Real Carovigno)**